



*Comune di Colzate*  
PROVINCIA DI BERGAMO



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEI  
RAPPORTI CON GLI ENTI NO-  
PROFIT E IL TERZO SETTORE**

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 24.07.2017.**

## **Art. 1 - Oggetto**

1.1 Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art 12 legge 241 del 1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Colzate di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

1.2 Rientra altresì nella disciplina generale del regolamento il conferimento del patrocinio da parte del comune di Colzate.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) All'erogazione di benefici economici di natura socio assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
- b) Ai contributi e sovvenzioni dovuti in virtù di leggi e provvedimenti Statali, Provinciali e Regionali, rispetto ai quali il Comune si ponga quale mero tramite per l'erogazione;
- c) Ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art 5 lett. F della L.266/1991;
- d) Alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- e) A contributi, sussidi e vantaggi conseguenti a rapporti convenzionali o accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni tra le parti;
- f) Ad ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

## **Art. 3 - Competenze**

3. Il soggetto competente ad assumere le decisioni è la Giunta Comunale, che impartirà al Responsabile del Servizio le direttive relative nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle disposizioni previste nel presente regolamento.

## **Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e dei benefici erogabili**

4.1 Il Comune di Colzate, per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dalle Associazioni, può mettere a disposizione delle stesse, congiuntamente o singolarmente, previa richiesta, spazi e strumenti in sua disponibilità, per il perseguimento dei fini associativi e per la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.

4.2 Sono messi a disposizione, in base ai criteri stabiliti negli articoli seguenti ed alle disponibilità effettive:

- contributi economici in denaro;
- vantaggi economici, ossia l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali adottati in materia;
- aiuti organizzativi del seguente tipo:
  - locali da adibire a sede delle Associazioni, come disciplinato dai successivi articoli 5 e 6;
  - locali o spazi per iniziative o attività;
  - utilizzo di strutture e/o impianti pubblici;
  - spazi nelle bacheche in luoghi pubblici;
  - supporto operativo da parte dei servizi dell'Ente,
  - supporto alla divulgazione informativa delle attività tramite la possibilità di usufruire gratuitamente di punti di visibilità e informazione (link su sito internet, bacheche o altri mezzi di comunicazione);

- percorsi formativi.

4.3 L'Amministrazione Comunale si pronuncia, nei limiti di cui al comma precedente, a fronte di una richiesta specifica da parte dell'Associazione.

## **Art. 5 - Settori di intervento.**

5.1 Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinate dal presente regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio, perseguano fini di pubblico interesse, ed in particolare le attività che:

- Arricchiscano, promuovano e valorizzino l'offerta culturale e turistica della popolazione;
- Promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- Favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- Promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- Siano volti a scopi di solidarietà e di beneficenza;
- Promuovano la coscienza ambientale e civica;
- Promuovano la formazione e l'informazione;
- Promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

5.2 Non sono suscettibili di sostegno le iniziative delle attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'amministrazione Comunale;
- siano realizzate in ottemperanza agli obblighi già assunti verso il Comune.

## **Art. 6 - Destinatari**

6.1 La concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, con esclusione dei partiti politici ed associazioni sindacali, aventi sede nel Comune di Colzate o la cui attività persegua una finalità di pubblico interesse per i cittadini di Colzate.

6.2 È possibile la concessione di benefici economici a favore di Associazioni aventi sede fuori dal Comune di Colzate qualora organizzino manifestazioni e/o attività sul territorio, nelle quali si evidenzino un interesse pubblico a sostegno della cittadinanza Colzatese, previa valutazione della Giunta Comunale.

6.3 I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per un'iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

## **Art. 7 - Locali da adibire a sede delle Associazioni**

7.1 Il Comune di Colzate, nei limiti delle possibilità del patrimonio comunale disponibile, si adopera a dare risposta alle eventuali richieste di sede da destinarsi alle Associazioni, per l'espletamento delle attività ordinarie.

7.2 I locali sono assegnati, previa deliberazione di Giunta, alle Associazioni richiedenti previa stipula di una convenzione per la disciplina dell'utilizzo e delle onerosità connesse, sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- Possibilità di utilizzo da parte di più Associazioni, per ogni singolo spazio/locale;
- Stipula di un protocollo d'intesa su servizi da rendere gratuitamente o in forma agevolata alla cittadinanza;
- Rilevanza dell'attività svolta dall'associazione, per la comunità locale e/o per la collettività in genere.

7.3 In caso di più richieste relative ad uno stesso locale, in mancanza di un accordo tra le Associazioni, l'uso dei locali, nell'ambito dei criteri di cui sopra, è assegnato valutando prioritariamente la rilevanza dell'attività svolta nel territorio, e secondariamente la data di presentazione della domanda.

7.4 La concessione di utilizzo di locali/stabili/spazi comunali alle citate Associazioni è disciplinata da apposita convenzione. In convenzione, viene modulato l'eventuale canone di utilizzo del bene, con possibilità di agevolazione, riduzione o esenzione nonché accollo (totale o parziale) di spese di funzionamento in capo al Comune, corrispondentemente ai servizi di pubblica utilità, da rendersi a cura dell'Associazione, a vantaggio della Collettività Locale, in un'ottica di sostegno alla sussidiarietà orizzontale.

7.5 L'Amministrazione Comunale può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle Associazioni per verifiche e controlli di conformità convenzionale.

7.6 L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno 3 (tre) mesi prima all'Associazione, salve ipotesi di necessità o urgenza. A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali, eventualmente in convivenza con altre Associazioni.

7.7 Per l'utilizzo in modo continuativo di strutture ed impianti pubblici, si rimanda ad apposite convenzioni o a specifici accordi da stabilirsi tra le parti.

7.8 L'Associazione comunica, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il nominativo del proprio referente responsabile per la gestione dello spazio.

7.9 Viene confermato l'utilizzo di spazi/locali comunali alle Associazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, li occupino in forza di regolare atto di assegnazione, sino alla scadenza ivi prevista.

#### **Art. 8 - Concessione di spazi per uso temporaneo**

8.1 Alle Associazioni possono essere concessi in uso temporaneo, anche gratuito, per lo svolgimento occasionale delle proprie attività, locali e spazi appartenenti al patrimonio comunale quali: sala riunioni, suolo pubblico, aree verdi, ecc.

8.2 L'utilizzo di tali spazi avviene secondo le modalità e gli oneri stabiliti dai singoli regolamenti e/o procedure d'uso e per attività coerenti con la destinazione d'uso degli spazi.

#### **Art. 9 - Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno economico**

9.1 Il Comune di Colzate, al fine di valorizzare l'Associazionismo locale e la sussidiarietà orizzontale e contribuire alla crescita civile, sociale e culturale della comunità, programma la concessione di contributi a favore delle citate Associazioni.

9.2 I contributi possono essere concessi:

- a. **a sostegno dell'attività programmatoria annuale delle Associazioni**
- b. **a sostegno di singole iniziative** in cui si evidenzia un interesse pubblico.

#### **Art. 10 - Piano dei contributi**

10.1 In sede di formazione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione, laddove previsto, è stanziato un apposito capitolo di spesa per ciascun settore interessato alla concessione di benefici finanziari.

10.2 Gli stanziamenti sono divisi in:

- Stanziamenti per contributi relativi all'attività ordinaria complessiva
- Stanziamenti per contributi finalizzati per specifiche attività o iniziative.

## **Art. 11 - Erogazione dei contributi per attività ordinarie**

11.1 Trattasi di contributi che possono essere erogati su specifico bando pubblicato, emesso dalla Amministrazione Comunale.

Possono accedere a questa tipologia di contributo le associazioni che soddisfino i seguenti requisiti concorrenti:

- ambito di attività prevalente nel campo del volontariato;
- coerenza delle attività intraprese con gli obiettivi dell'Amministrazione.

11.2 La somma stanziata a bilancio per questo tipo di contributo è suddivisa tra le associazioni richiedenti secondo criteri relativi:

- al bilancio proprio delle Associazioni;
- al numero dei soci residenti;
- alla territorialità della sede;
- alle iniziative a sostegno della collettività, da svilupparsi sul territorio;
- ai risultati conseguiti sul territorio nel corso degli esercizi precedenti;
- ad eventuali ulteriori criteri individuati di volta in volta dalla Giunta.

11.3 Le Associazioni di cui sopra devono, a tal fine, presentare entro il termine che verrà fissato di volta in volta dall'Amministrazione, anche in relazione al diverso ambito di operatività delle associazioni, domanda di contributo a sostegno delle attività programmate per l'anno successivo.

11.4 Alla domanda dovrà essere allegato quanto previsto nell'art 13, comma 2, prima parte.

11.5 L'erogazione del contributo ordinario verrà effettuata ad avvenuta eseguibilità degli atti amministrativi.

## **Art. 12 - Erogazioni dei Contributi per specifiche iniziative o attività**

12.1 Le richieste di contribuzione legate a specifiche attività sono presentate al Comune, di norma 15 giorni prima dell'iniziativa, indicando, con riferimento alla singola iniziativa sociale, quanto previsto nell'art. 13, comma 2, seconda parte.

12.2 La concessione del contributo avviene, previa deliberazione di Giunta, attraverso l'assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato.

12.3 La liquidazione avviene secondo il seguente modulo procedurale: erogazione del contributo, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione e della documentazione, presentata a consuntivo dall'associazione, attestante il buon esito dell'iniziativa, nonché i costi effettivamente sostenuti, secondo le modalità meglio definite nell'art 14.

12.4 Ove dalla documentazione prodotta a consuntivo risultasse la mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa, ovvero una riduzione dei costi della stessa, l'Amministrazione potrà revocare o ridurre proporzionalmente il contributo originariamente concesso.

12.5 L'accoglimento delle richieste di contributo è legata ai seguenti principi:

- rilevanza dell'iniziativa ai fini della promozione civile, culturale, educativa della comunità, nonché della valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente in relazione alla rappresentatività del soggetto proponente, al risultato ipotizzato e ai destinatari;
- coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi previsti dall'Amministrazione Comunale;
- promozione di iniziative coordinate con gli uffici comunali o gruppi di lavoro promossi dal Comune di Colzate.

12.6 L'entità del contributo viene comunque determinata in relazione alle disponibilità di bilancio.

## **Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda**

13.1 La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione, gruppo, etc. ed è indirizzata al Sindaco.

13.2 La domanda deve contenere:

- Per la richiesta dei contributi per l'attività ordinaria: (come da allegato mod. A)
  - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva, se posseduta, e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente.
  - b) Numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune.
  - c) Relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno per il quale si chiede il sostegno economico del Comune, con l'indicazione presuntiva dei costi (se trattasi di eventi non ancora realizzati) o rendiconto (per eventi già realizzati) per cui si chiede il contributo;
  - d) Dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto ed ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune. In caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore dell'iniziativa o attività.
  - e) Bilancio consuntivo dell'anno precedente.
  - f) Impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate dalla domanda;
  - g) Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
  
- Per la richiesta di contributi per specifiche iniziative o attività: (come da allegato mod. B)
  - a) Denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente.
  - b) Relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante i giorni, i luoghi di effettuazione, i soggetti cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o libero, la collaborazione di volontari.
  - c) Il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune.
  - d) Dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività.
  - e) Dichiarazione attestante che non sono state presentate altre domande al comune di Colzate per la medesima iniziativa.
  - f) Dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno al Comune. In caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa o attività.
  - g) L'impegno a presentare a consuntivo una relazione dell'attività svolta, unitamente ad una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute,
  - h) Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

#### **Art. 14 - Rendicontazione**

14.1 La rendicontazione per i contributi ordinari (per le attività già svolte) e straordinari dovrà contenere:

- Relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata.
- Rendicontazione delle modalità di utilizzo del contributo. In particolare, le spese non oggettivamente documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante ai sensi di quanto previsto dalla legge 445/2000.
- Dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutta la normativa in materia fiscale.

14.2 Il Responsabile può procedere in qualsiasi momento alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, predisporre la revoca del contributo per le spese che non appaiono necessarie e giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto oggetto della domanda.

14.3 I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono presentare istanza per la concessione di ulteriori contributi nel corso dell'anno.

14.4 Qualora il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

### **Art. 15 - Revoca contributo**

15.1 Il beneficiario decade dal diritto al contributo quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- L'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
- L'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato;
- Non sia stata presentata la rendicontazione di cui al precedente articolo;
- Siano state accertate violazioni di natura fiscale o siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
- Nel caso di mancata realizzazione dell'evento per cause di forza maggiore, il responsabile potrà riconoscere al richiedente le spese sostenute;
- La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate nello stesso anno.

### **Art. 16 - Responsabilità**

16.1 Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività/iniziativa per le quali ha concesso i contributi.

16.2 Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

### **Art. 17 - Patrocinio del Comune**

17.1 Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi aventi particolare valore sociale, morale, culturale celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

17.2 Il patrocinio deve essere oggetto di una richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa **(come da allegato mod. C).**

17.3 La richiesta, sottoscritta dal Legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento, se preveda forme di partecipazione, anche a titolo di volontariato.

17.4 Il patrocinio è concesso, con atto del Sindaco, alle iniziative che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione comunale o con le sue finalità istituzionali;
- riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui all'art 7.
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi e diffusi.
- non abbiano fine di lucro.

17.5 Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Sindaco comunica motivatamente il diniego al patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art 10 bis legge 241/1990.

17.6 Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui la presente regolamento, utilizzi abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

**Art. 18 Abrogazione ed entrata in vigore.**

18.1 Il presente regolamento entra in vigore il 01.08.2017.

18.2 Tutte le disposizioni regolamentari che risultano essere in contrasto devono intendersi abrogate dalla data di cui sopra.